



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

**Responsabile di settore: IZZI LUIGI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4313 del 29-09-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 17832 - Data adozione: 25/10/2018**

Oggetto: Concessione per l'anno 2018 dei contributi alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 90, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 14, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/11/2018

Numero interno di proposta: 2018AD019053

## IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, concernente “Norme sul sistema delle autonomie locali”, come modificata in ultimo dalla legge regionale 8 settembre 2017, n. 50;

Visto l'articolo 90 della legge regionale n. 68 del 2011, che disciplina la concessione di contributi alle unioni di comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, siano stabiliti le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi medesimi, gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi e, per il contributo di cui al comma 9 dell'articolo medesimo, gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni;

Visto l'articolo 90, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 68 del 2011, che prevede che l'accertamento dell'esercizio delle funzioni avvenga mediante previsione statutaria o mediante provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto medesimo e che l'effettivo esercizio sia previsto entro la data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5 del medesimo articolo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2017, n. 724 recante “Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, a norma dell'articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011”;

Visto l'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2017, n. 724, che stabilisce che i contributi sono concessi sulla base della seguente documentazione risultante agli atti alla data di avvio del procedimento, stabilito al 1° ottobre:

- a) atto costitutivo sottoscritto;
- b) ultimo statuto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.). Se lo statuto non risulta ancora pubblicato sul B.U.R.T. l'unione di comuni dovrà trasmetterne il testo corredato della dichiarazione del segretario dell'unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell'ente che attesta che lo statuto trasmesso è in vigore, secondo il modello dell'allegato E;
- c) eventuali provvedimenti attuativi richiamati dallo statuto che prevedono il termine di effettivo esercizio delle funzioni indicate negli statuti medesimi;
- d) dichiarazione del segretario dell'unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell'ente che attesta che l'unione di comuni non è in fase di scioglimento, secondo il modello dell'allegato F;
- e) deliberazioni di recesso da funzioni esercitate dall'unione di comuni, per quanto indicate dallo statuto vigente, qualora non sia ancora stata effettuata la conseguente modifica statutaria;
- f) per gli statuti modificati dopo il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi dell'anno precedente, dichiarazione del segretario dell'unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell'ente che attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, secondo il modello dell'allegato G;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, le unioni di comuni accedono ai contributi dell'articolo medesimo a condizione che:

- a) rispettino i requisiti dell'articolo 24, comma 4 e, quindi, siano costituite tra comuni del medesimo ambito di cui all'allegato A, siano costituite da almeno tre comuni e raggiungano il limite demografico minimo di 10.000 abitanti, fatta eccezione per quelle già costituite antecedentemente all'entrata in vigore della norma;
- b) esercitino per tutti i comuni dell'unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, lettere b), d), e), g), h), i) e l bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010; in aggiunta o sostituzione di una o più delle suddette funzioni fondamentali è considerato anche

l'esercizio associato di una o più di quelle unitariamente indicate ai numeri seguenti:

- 1) sportello unico delle attività produttive;
- 2) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica. In alternativa ai pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica è considerata la costituzione di un ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- 3) piano strutturale intercomunale di cui all'articolo 23 della l.r. 65/2014; dette attività sono considerate solo se sono svolte in alternativa alla funzione di cui all'articolo 14, comma 27, lettera d), del d.l. 78/2010, ovvero se, in presenza di esercizio associato di detta funzione, ne costituiscono l'unico o il prevalente svolgimento;
- 4) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale; dette attività sono considerate, fino alla puntuale individuazione da parte dello Stato delle attività rientranti nella funzione fondamentale dell'articolo 14, comma 27, lettera a), del d.l. 78/2010, solo se sono esercitate nel loro complesso come svolgimento della funzione medesima;

Considerato che non sussistono casi nell'anno 2018 previsti dal comma 6 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 che prevede un contributo per ogni nuova unione costituita dal 1° gennaio 2015 e comprendente tutti i comuni di un ambito di cui all'allegato A;

Considerato altresì che:

- a) sono rilevanti le sole funzioni che sono attribuite all'unione direttamente dallo statuto e non possono essere considerate quelle affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamata dallo statuto;
- b) sono rilevanti le sole funzioni per le quali lo statuto o i provvedimenti di attuazione da questo richiamati prevedono l'effettivo esercizio entro la data di avvio del procedimento;
- c) i contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'articolo 91 o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge;

Visto il comma 2 bis dell'articolo 90 l.r. 68/2011 che prevede che a decorrere dall'anno 2017 l'esercizio associato della funzione "sportello unico delle attività produttive" può essere considerato tra le funzioni valide per l'ammissione delle unioni di comuni ai contributi solo se risulta anche la sussistenza di requisiti di interoperabilità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2017 n. 639, con la quale sono stati individuati i requisiti di interoperabilità del SUAP associato;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2016, n. 21, recante: "Aggiornamento della popolazione dei comuni di cui all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, ai sensi dell'articolo 83, comma 4 ter, della legge regionale medesima";

Visto l'articolo 91 della l.r. 68/2011, che disciplina la verifica di effettività dell'esercizio associato e la revoca del contributo alle unioni di comuni nei casi di mancata sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera c), della legge regionale medesima;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2018 n. 55, con la quale sono stati stabiliti termini e modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni comunali da parte dell'unione dei comuni ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68;

Considerato che la medesima DGR n. 55/2018 prevede che la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni da parte delle unioni di comuni deve essere effettuata ai fini dell'ammissibilità dei comuni al contributo annuale ai piccoli comuni in situazione di maggior disagio previsto dall'articolo 82 della l.r. 68/2011, tenendo conto della graduatoria generale del disagio aggiornata con deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2017, n. 1480;

Considerato che non possono essere considerate nel procedimento di concessione di contributi le funzioni per le quali la verifica di effettività ha dato esito negativo;

Considerato che, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011:

- il contributo è concesso alle unioni di comuni il cui statuto attribuisce la competenza a individuare gli interventi, da parte dell'unione o dei singoli comuni, per l'attivazione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92 della legge medesima;
- l'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011, disciplina le iniziative per garantire i servizi di prossimità, mediante unioni di comuni;
- l'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, prevede che non sono concedibili ulteriori risorse se l'unione, già beneficiaria del contributo, non ha provveduto a trasmettere la relazione, ovvero se non ha provveduto a impegnare per le finalità previste almeno il 75 per cento delle risorse concesse nell'anno precedente;
- le finalità della legge, al raggiungimento delle quali sono preordinati i contributi regionali di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, consistono nella predisposizione e attuazione di iniziative "volte al mantenimento e alla diffusione di servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi", tra cui, in particolare, l'attivazione di centri multifunzionali;
- la legge affida espressamente, fin dall'articolo 90, comma 8, e poi più dettagliatamente all'articolo 92, comma 2, alle unioni di comuni l'analisi delle situazioni di fatto e la rilevazione dei bisogni delle comunità del territorio, e la decisione, stante l'ampia definizione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92, comma 1, delle iniziative ritenute idonee a mantenere e diffondere i servizi medesimi, e la corrispondente individuazione delle priorità dell'intervento;
- pertanto, l'attuazione della norma regionale sulla coerenza delle iniziative predisposte dalle unioni alle finalità del mantenimento e della diffusione dei servizi di prossimità non può che essere rimessa all'apprezzamento delle unioni, sulla base delle analisi da queste effettuate, e che non risulta in capo all'ufficio precedente alcun margine di valutazione nel merito di detta coerenza;

Visti i commi 27 e 28 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, con i quali sono state individuate le funzioni fondamentali dei comuni;

Considerato che nel corso dell'istruttoria l'ufficio precedente:

- ha valutato, ai fini della determinazione finale, che le funzioni attribuite alle unioni direttamente dallo statuto, per quanto indicate in alcuni casi senza riprodurre esattamente le disposizioni statali di individuazione delle funzioni fondamentali, devono essere considerate attribuite in conformità al contenuto delle disposizioni statali medesime, se e in quanto le definizioni statutarie corrispondono alle materie cui si fa riferimento nella legislazione statale, peraltro non residuando in capo ai singoli comuni altri compiti in vigenza

- dell'articolo 14, comma 29, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede che i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata;
- ha effettuato richieste di chiarimenti e integrazioni nei limiti di quanto previsto ai punti 8.2 e 10.2 dell'allegato A alla DGR 724/2017;

Considerato che tra le funzioni rilevanti per la concessione dei contributi devono comunque essere prese in considerazione anche altre funzioni che risultano dallo statuto dell'unione per essere state conferite per la prima volta da tutti i comuni dell'unione, o per essere state estese a tutti i comuni dell'unione dopo la data della verifica di effettività;

Considerato che, alla data di adozione del presente decreto, tutte le unioni di comuni hanno assolto agli adempimenti di bilancio di cui all'articolo 48 della l.r. 68/2011;

Vista la nota AOOGR/479076/A.080 del 16 ottobre 2018, del Settore Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della Società dell'informazione con la quale il Settore medesimo ha comunicato che le seguenti unioni risultano possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017:

- Unione dei Comuni Montani del Casentino per i comuni di: Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Talla;
- Unione dei Comuni del Pratomagno per i comuni di: Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna;
- Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana per i comuni di: Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro, Sestino;
- Unione Montana dei Comuni del Mugello per i comuni di: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio;
- Unione di Comuni Valdarno e Valdisieva per i comuni di: Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo;
- Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per i comuni di: Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano;
- Unione di Comuni Montani Colline del Fiora per i comuni di: Manciano, Pitigliano, Sorano;
- Unione di Comuni Montana Colline Metallifere per i comuni di: Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri;
- Unione Comuni Garfagnana per i comuni di: Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Sillano Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Villa Collemadina, Castelnuovo di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli;
- Unione Montana Alta Val di Cecina per i comuni di: Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance;
- Unione dei Comuni Parco Altavaldara per i comuni di: Chianni, Lajatico, Peccioli, Terricciola;
- Unione Valdera per i comuni di: Buti, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera;
- Unione dei Comuni della Val di Bisenzio per i comuni di: Cantagallo, Vaiano, Vernio;
- Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese per i comuni di: Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio, Sambuca Pistoiese;
- Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia per i comuni di: Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d'Orcia;
- Unione dei Comuni Valdichiana Senese per i comuni di: Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda;

- Unione dei Comuni della Val di Merse per i comuni di: Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille;
- Unione dei Comuni della Versilia per i comuni di: Camaiore, Seravezza, Stazzema, Massarosa, Forte dei Marmi, Pietrasanta;
- Unione di Comuni Montana Lunigiana limitatamente ai comuni di: Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fosdinovo, Lucciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni montani del Casentino, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 29 novembre 2011 dai comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Stia e Talla;
2. per effetto della legge regionale 22 novembre 2013, n. 70, "Istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, per fusione dei Comuni di Pratovecchio e Stia", il comune di Stia ha cessato di far parte dell'Unione dei Comuni montani del Casentino dal 1° gennaio 2014;
3. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 1 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
4. il 22 maggio 2018 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, e con le modalità di cui alla DGR n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni che ha riguardato:
  - a) le funzioni che avevano consentito nell'anno 2017 l'ammissione dell'unione ai contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 e quelle che, sulla base dello statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23 aprile 2014, supplemento n. 54, e dei relativi provvedimenti attuativi, erano esercitate alla data della verifica:
    - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 1° gennaio 2012;
    - 2) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 1° gennaio 2012 e le funzioni afferenti la gestione dei contributi economici, case di riposo, asili nido dal 30 dicembre 2012;
    - 3) polizia municipale e polizia amministrativa locale, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dall'11 settembre 2012;
    - 4) sportello unico attività produttive (SUAP), per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - b) la funzione relativa ai servizi in materia statistica, esercitata dall'unione di comuni sulla base dello statuto per i comuni di Castel San Niccolò, Chitignano, Montemignaio e Talla, in quanto detti comuni risultano potenzialmente beneficiari del contributo annuale ai piccoli comuni in situazione di disagio, ai sensi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011;
- 5) con nota AOOGR/328778/A.080.050 del 21 giugno 2018 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni montani del Casentino e ai comuni di Castel San Niccolò, Chitignano, Montemignaio e Talla il seguente esito della verifica:
  - a) l'effettivo esercizio della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale, della funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, e della funzione sportello unico delle attività produttive, per tutti i comuni dell'unione;
  - b) il mancato esercizio della funzione relativa all'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per tutti i comuni dell'unione;
  - c) il mancato esercizio della funzione relativa ai servizi in materia statistica per i comuni di Montemignaio e Talla;
- 6) con nota acquisita al protocollo regionale n. 353071 in data 9 luglio 2018 l'Unione dei Comuni montani del Casentino ha trasmesso, nei termini stabiliti al punto 3.7. dell'allegato A alla DGR

- 55/2018, elementi integrativi concernenti il mancato esercizio della funzione relativa ai servizi in materia statistica per i comuni di Montemignaio e Talla; con nota AOOGR/37173/A.080.050 del 20 luglio 2018 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione medesima che gli elementi integrativi non erano sufficienti a dimostrare l'effettività dell'esercizio della funzione "servizi in materia statistica" e che permanevano le criticità rilevate durante la verifica;
- 7) il 18 settembre 2018 si è svolta la seconda fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato, che ha riguardato:
    - a) la funzione per la quale nella prima fase della verifica era stato accertato il mancato esercizio: "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi";
    - b) le funzioni esercitate dall'unione per effetto di modifica statutaria, come risultante dallo statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 36 del 5 settembre 2018, supplemento n. 150, entrato in vigore il 1° settembre 2018:
      - 1) piano strutturale intercomunale dal 1° settembre 2018, precedentemente la funzione era già esercitata mediante convenzione per tutti i comuni;
      - 2) servizi in materia statistica dal 1° settembre 2018, estendendo in tal modo l'esercizio della funzione anche ai restanti comuni di Poppi e di Castel Focognano, per i quali precedentemente disponeva efficace convenzione; la funzione era già svolta, ai sensi dello statuto previgente, anche per i comuni di Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo;
  - 8) con nota n. 424948 del 10 settembre 2018, la struttura regionale competente ha comunicato che costituiva parte della seconda fase di verifica la possibilità per l'unione di trasmettere documentazione integrativa, anche successiva alla data della verifica in loco, entro il 20 settembre 2018, ai sensi del paragrafo 3.8, lettera b) dell'allegato A alla DGR 55/2018. L'unione, alla data del 20 settembre 2018, non ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa;
  - 9) con nota AOOGR/483691/A.080.050 del 18 ottobre 2018 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni montani del Casentino e ai comuni di Montemignaio e Talla il seguente esito della seconda fase della verifica:
    - a) l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione della funzione "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi", anche sulla base di quanto comunicato dal Settore Protezione civile regionale inerente gli elementi alle procedure operative previsti dalla DGR 395/2015;
    - b) l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione della funzione "Piano strutturale intercomunale";
    - c) l'effettivo esercizio della funzione "servizi in materia statistica" per tutti i comuni associati, risultando così superate anche le criticità emerse durante la prima fase della verifica per i comuni di Montemignaio e Talla;
  10. alla data del 1° ottobre 2018, risulta pertanto che l'Unione dei Comuni montani del Casentino esercita per tutti i comuni sei funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, verificate con esito positivo;
  11. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 16573 del 3 novembre 2017 è stato concesso all'Unione dei Comuni montani del Casentino il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 30.346,69; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2017;
  12. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
  13. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono

- state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 24 ottobre 2017;
14. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni montani del Casentino;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni del Pratomagno, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 31 ottobre 2008 dai comuni di Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna e Pian di Scò;
2. per effetto della legge regionale 18 giugno 2013, n. 32, "Istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò, per fusione dei Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò", il comune Castelfranco Piandiscò continua a far parte dell'Unione dei Comuni del Pratomagno al posto dei comuni originari;
3. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 2 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
4. il 17 maggio 2018 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r.68/2011, e con le modalità di cui alla DGR n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni, che ha riguardato le funzioni che avevano consentito nell'anno 2017 l'ammissione dell'unione ai contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 e quelle che, sulla base dello statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 5 del 4 febbraio 2015, Supplemento n. 21, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 7 del 18 febbraio 2015, e dei relativi provvedimenti attuativi, erano esercitate alla data della verifica:
  - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 31 ottobre 2008;
  - 2) servizi in materia statistica, per il comune di Castiglion Fibocchi dal 18 gennaio 2015 e per i comuni di Castelfranco Piandiscò e Loro Ciuffenna dal 1° settembre 2015;
  - 3) sportello unico attività produttive (SUAP), per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 31 ottobre 2008;
  - 4) polizia municipale e polizia amministrativa locale, per i comuni di Castiglion Fibocchi e Castelfranco Piandiscò dal 6 settembre 2012 e per il comune di Loro Ciuffenna dal 10 ottobre 2016;
5. con nota AOOGR/319415/A.080.050 del 15 giugno 2018 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni del Pratomagno, il seguente esito della verifica:
  - a) l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione delle seguenti funzioni:
    - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
    - 2) servizi in materia statistica;
    - 3) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
    - 4) sportello unico delle attività produttive;
  - b) la conclusione anticipata della verifica, ai sensi del punto 3.6, lettera a), dell'allegato A alla DGR 55/2018;
6. alla data del 1° ottobre 2018, risulta pertanto che l'Unione dei Comuni del Pratomagno esercita per tutti i comuni quattro funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, verificate con esito positivo;
7. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;

8. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni del Pratomagno;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 23 dicembre 2011 dai comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino;
2. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 4 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
3. il 15 maggio 2018 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r.68/2011, e con le modalità di cui alla DGR n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni, che ha riguardato:
  - a) le funzioni che avevano consentito nell'anno 2017 l'ammissione dell'unione ai contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 e quelle che, sulla base dello statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 13 gennaio 2016, Supplemento n. 7, e dei relativi provvedimenti attuativi, erano esercitate alla data della verifica:
    - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 31 dicembre 2012;
    - 2) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 31 dicembre 2011;
    - 3) servizi in materia di statistica, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 30 dicembre 2015;
    - 4) sportello unico delle attività produttive (SUAP), per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 23 dicembre 2011;
  - b) la funzione polizia municipale e polizia amministrativa locale, esercitata dall'unione di comuni sulla base dello statuto per i comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo e Sestino, in quanto detti comuni risultano potenzialmente beneficiari del contributo annuale ai piccoli comuni in situazione di disagio, ai sensi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011;
4. con nota AOOGR/316707/A.080.050 del 14 giugno 2018 e nota AOOGR/319417/A.080.050 del 15 giugno 2018, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, e ai comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo e Sestino, il seguente esito della verifica:
  - a) l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione delle seguenti funzioni:
    - 1) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
    - 2) servizi in materia statistica;
    - 3) sportello unico delle attività produttive;
  - b) il mancato esercizio della funzione attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per tutti i comuni dell'unione, in quanto agli atti del Settore protezione civile regionale risultava che il piano di protezione civile approvato dall'unione non conteneva tutti gli elementi inerenti le procedure operative previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 395 del 2015; inoltre, si precisava che la seconda fase della verifica si sarebbe svolta unicamente attraverso la modalità indicata al paragrafo 3.8 lett. c) dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 29 gennaio 2018, e cioè mediante acquisizione d'ufficio della documentazione presso le strutture competenti per materia, entro e non oltre il 20 settembre 2018;

- c) l'effettivo esercizio della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo e Sestino;
5. con nota AOOGR/448331/A.080.050 del 26 settembre è stato comunicato all'unione di comuni che il Settore Protezione civile regionale in data 20 settembre 2018 ha comunicato all'ufficio competente che il piano di protezione civile adottato dall'Unione con deliberazione di Giunta n. 112 del 28 agosto 2018, è stato aggiornato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 395 del 7 aprile 2015 e che pertanto sono state superate le criticità rilevate durante la prima fase della verifica e che la seconda fase della verifica ha dato esito positivo;
  6. alla data del 1° ottobre 2018, risulta pertanto che l'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana esercita per tutti i comuni quattro funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, verificate con esito positivo;
  7. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 16573 del 3 novembre 2017 è stato concesso all'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 30.346,69; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2017;
  8. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
  9. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione comunale del Chianti Fiorentino, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 22 luglio 2010 dai comuni di Barberino Val d'Elsa, e Tavarnelle Val di Pesa, dal comune di San Casciano in Val di Pesa per adesione all'unione nell'anno 2012, e dal comune di Greve in Chianti per adesione all'unione dal 18 aprile 2016;
2. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 6 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
3. il 6 marzo 2018 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r.68/2011, e con le modalità di cui alla DGR n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni, che ha riguardato le funzioni che avevano consentito nell'anno 2017 l'ammissione dell'unione ai contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 e quelle che, sulla base dello statuto pubblicato sul BURT - Parte seconda n. 20 del 18 maggio 2016, supplemento n. 79, come rettificato sul BURT n. 13 del 28 marzo 2018, e dei relativi provvedimenti attuativi, erano esercitate alla data della verifica:
  - 1) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, dal 10 settembre 2012 per i comuni di Barberino Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa e dal 18 aprile 2016 per i comuni di San Casciano in Val di Pesa e Greve in Chianti;
  - 2) servizi in materia statistica, dal 6 settembre 2015 per i comuni di Barberino Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa e San Casciano in Val di Pesa e dal 18 aprile 2016 per il comune di Greve in Chianti;

- 3) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 1° ottobre 2016;
- 4) polizia municipale e polizia amministrativa locale, per i comuni di Barberino Val d'Elsa, e Tavarnelle Val di Pesa dal 30 settembre 2010, per il comune di San Casciano in Val di Pesa dal 10 settembre 2012, e per il comune di Greve in Chianti dal 1° gennaio 2017;
4. con nota AOOGR/187880/A.080.050 del 5 aprile 2018 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione comunale del Chianti Fiorentino, il seguente esito della verifica:
  - a) l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione delle seguenti funzioni:
    - 1) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
    - 2) servizi in materia statistica;
    - 3) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
    - 4) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
  - b) la conclusione anticipata della verifica, ai sensi del punto 3.6, lettera a), dell'allegato A alla DGR 55/2018;
5. alla data del 1° ottobre 2018, risulta pertanto che l'Unione comunale del Chianti Fiorentino esercita per tutti i comuni quattro funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, verificate con esito positivo;
6. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 16573 del 3 novembre 2017 è stato concesso all'Unione comunale del Chianti Fiorentino il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 30.346,69; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2017;
7. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
8. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è costituita dai comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci;
2. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 7 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
3. il 10 maggio 2018 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r.68/2011, e con le modalità di cui alla DGR n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni, che ha riguardato le funzioni che avevano consentito nell'anno 2017 l'ammissione dell'unione ai contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 e quelle che, sulla base dello statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 40 del 4 ottobre 2017, Supplemento n. 142, e dei relativi provvedimenti attuativi, erano esercitate alla data della verifica:
  - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 31 dicembre 2012;

- 2) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 31 dicembre 2012;
  - 3) polizia municipale e polizia amministrativa locale, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 31 dicembre 2012;
  - 4) servizi in materia statistica, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 30 settembre 2016;
  - 5) procedura di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 1° ottobre 2017;
4. con nota AOOGR/307463/A.080.050 dell'8 giugno 2018, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, il seguente esito della verifica:
- a) l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione delle seguenti funzioni:
    - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
    - 2) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
    - 3) servizi in materia statistica;
    - 4) procedura di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica;
  - b) il mancato esercizio della funzione progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini poiché la verifica ha evidenziato che la funzione è svolta anche da un'altra forma associativa e pertanto, ai sensi del punto 3.11 dell'allegato A alla DGR 55/2018, la funzione non può essere oggetto della seconda fase della verifica e le risultanze rimangono ferme a quelle evidenziate nella prima fase;
  - c) la conclusione anticipata della verifica, ai sensi del punto 3.6, lettera a), dell'allegato A alla DGR 55/2018;
5. la funzione progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, per la quale è stato accertato il non effettivo esercizio non può essere presa in considerazione per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 12 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 724/2017;
6. alla data del 1° ottobre 2018, risulta pertanto che l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa esercita per tutti i comuni quattro funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, verificate con esito positivo, e una con esito negativo;
7. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 16573 del 3 novembre 2017 è stato concesso all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 30.346,69; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2017;
8. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
9. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 27 settembre 2010 dai comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo, nonché dal comune di Rignano sull'Arno per adesione nell'anno 2011;
2. il comune di Rignano sull'Arno è receduto dall'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve dal 1° gennaio 2017;
3. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 6 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
4. in data 19 e 24 aprile 2018 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r.68/2011, e con le modalità di cui alla DGR n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni, che ha riguardato:
  - a) le funzioni che avevano consentito nell'anno 2017 l'ammissione dell'unione ai contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 e quelle che, sulla base dello statuto pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 15 dell'11 aprile 2018, Supplemento n. 58, e dei relativi provvedimenti attuativi, erano esercitate alla data della verifica:
    - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo dal 27 settembre 2010;
    - 2) servizi in materia statistica per i comuni di Londa e San Godenzo dal 30 novembre 2014 e per i comuni di Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina dal 1° settembre 2015;
    - 3) sportello unico delle attività produttive (SUAP) per i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo dal 27 settembre 2010;
    - 4) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini per i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo dal 1° gennaio 2017, per il comune di Reggello dal 1° ottobre 2017;
  - b) la funzione organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile, controllo, la funzione organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, la funzione pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, la funzione polizia municipale e amministrativa locale, la funzione edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, esercitate dall'unione di comuni sulla base dello statuto per i comuni di Londa e San Godenzo, in quanto detti comuni risultano potenzialmente beneficiari del contributo annuale ai piccoli comuni in situazione di disagio, ai sensi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011;
5. con nota AOOGR/275608/A.080.050 del 23 maggio 2018 l'ufficio regionale competente ha comunicato dall'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e ai comuni di Londa e San Godenzo il seguente esito della verifica:
  - a) l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione delle seguenti funzioni:
    - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
    - 2) servizi in materia statistica;
    - 3) sportello unico delle attività produttive;
  - b) il mancato esercizio della funzione progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini per il comune di Reggello;
  - c) l'effettivo esercizio della funzione pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, e la funzione polizia municipale e amministrativa locale per i comuni di Londa e San Godenzo;
  - d) il mancato esercizio della funzione organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile, controllo, della funzione organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, della funzione edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, per i comuni di Londa e San Godenzo;
6. il 10 settembre 2018 si è svolta, la seconda fase di verifica dell'effettività dell'esercizio

associato, che ha riguardato:

- a) la funzione per la quale nella prima fase della verifica era stato accertato il mancato esercizio per il comune di Reggello: “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
  - b) la funzione esercitata dall’unione per effetto dei provvedimenti attuativi previsti dallo statuto pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 15 dell’11 aprile 2018, Supplemento n. 58, “procedura di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica”, per tutti i comuni dell’unione a decorrere dal 1° settembre 2018;
7. con nota n. 424948 del 10 settembre 2018, la struttura regionale competente ha comunicato che costituiva parte della seconda fase di verifica la possibilità per l’unione di trasmettere documentazione integrativa, anche successiva alla data della verifica in loco, entro il 20 settembre 2018, ai sensi del paragrafo 3.8, lettera b) dell'allegato A alla DGR 55/2018. L'unione, alla data del 20 settembre 2018, non ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa per le funzioni di cui al punto 5, lettere b) e d);
8. con nota AOOGR/442514/A.080.050 del 21 settembre 2018 l'ufficio regionale competente ha comunicato all’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve il seguente esito della seconda fase della verifica:
- a) l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione della funzione “procedura di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica”;
  - b) il mancato esercizio della funzione progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini per il comune di Reggello, e che pertanto non risultano superate le criticità segnalate durante la prima fase della verifica svolta in data 24 aprile 2018;
9. la funzione progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, per la quale è stato accertato il non effettivo esercizio per tutti i comuni dell’unione, non può essere presa in considerazione per l’attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 12 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 724/2017;
10. le funzioni organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile, controllo; organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, per i comuni di Londa e San Godenzo, non possono essere considerate per la concessione dei contributi di cui all’articolo 82 della l.r. 68/2011;
11. alla data del 1° ottobre 2018, risulta pertanto che l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve esercita per tutti i comuni quattro funzioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, verificate con esito positivo e una con esito negativo;
12. lo statuto prevede la competenza dell’unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell’unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell’articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 16573 del 3 novembre 2017, è stato concesso all’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve il contributo di cui al comma 8 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 30.346,69; l’unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all’articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell’anno 2017;
13. l’unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall’unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
14. l’unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 24 ottobre 2017;
15. l’unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’articolo 44 della l.r.

68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione Montana dei Comuni del Mugello, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 15 dicembre 2011 dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia e Vicchio;
2. per effetto della legge regionale 22 novembre 2013, n. 67, "Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero, per fusione dei Comuni di Scarperia e San Piero a Sieve", il comune Scarperia e San Piero continua a far parte dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello al posto dei comuni originari;
3. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 9 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
4. in data 27 marzo 2018 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r.68/2011, e con le modalità di cui alla DGR n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni, che ha riguardato:
  - a) le funzioni che avevano consentito nell'anno 2017 l'ammissione dell'unione ai contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 e quelle che, sulla base dello statuto pubblicato sul BURT, Parte Seconda, n. 3 del 17 gennaio 2018, Supplemento n. 11, e dei relativi provvedimenti attuativi, erano esercitate alla data della verifica:
    - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 15 dicembre 2011;
    - 2) servizi in materia statistica, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 15 ottobre 2015;
    - 3) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale limitatamente alla predisposizione del piano strutturale intercomunale, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 14 settembre 2016;
    - 4) sportello unico attività produttive (SUAP), per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 15 dicembre 2011;
  - b) la funzione polizia municipale e polizia amministrativa locale, esercitata dall'unione di comuni sulla base dello statuto per i comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio, in quanto detti comuni risultano potenzialmente beneficiari del contributo annuale ai piccoli comuni in situazione di disagio, ai sensi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011;
5. con nota AOOGR/226460/A.080.050 del 26 aprile 2018, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione Montana dei Comuni del Mugello, e ai comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio, il seguente esito della verifica:
  - a) l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione delle seguenti funzioni
    - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
    - 2) servizi in materia statistica;
    - 3) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale limitatamente alla predisposizione del piano strutturale intercomunale;
    - 4) sportello unico attività produttive (SUAP);
  - b) l'effettivo esercizio della funzione esercizio della funzione polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio;

- c) la conclusione anticipata della verifica, ai sensi del punto 3.6, lettera a), dell'allegato A alla DGR 55/2018;
6. alla data del 1° ottobre 2018, risulta pertanto che l'Unione montana dei Comuni del Mugello esercita per tutti i comuni quattro funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, verificate con esito positivo;
  7. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 16573 del 3 novembre 2017 è stato concesso all'Unione montana dei Comuni del Mugello il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 30.346,69; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2017;
  8. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
  9. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 24 ottobre 2017;
  10. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione montana dei Comuni del Mugello;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 20 settembre 2011 dai comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano;
2. il comune di Cinigiano è receduto dall'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana dal 1° gennaio 2016;
3. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 10 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
4. in data 28 e 29 marzo 2018 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, e con le modalità di cui alla DGR n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni, che ha riguardato le funzioni che avevano consentito nell'anno 2017 l'ammissione dell'unione ai contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 e quelle che, sulla base dello statuto pubblicato sul BURT, Parte Seconda n. 45 del 7 novembre 2012, supplemento n. 142, e dei relativi provvedimenti attuativi, erano esercitate alla data della verifica:
  - 1) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 1° gennaio 2014;
  - 2) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 1° gennaio 2012;
  - 3) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 1° agosto 2012;

- 4) polizia municipale e polizia amministrativa locale, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - 5) sportello unico delle attività produttive (SUAP), per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 1° gennaio 2012;
  - 6) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale, per tutti i comuni dell'unione a decorrere 1° gennaio 2014;
  - 7) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, per tutti i comuni dell'unione a decorrere 1° gennaio 2014;
  - 8) procedure di valutazione di impatto ambientale, dal 1° gennaio 2012 per tutti i comuni; vincolo idrogeologico, per i comuni di Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano dal 1° gennaio 2012, per il comune di Arcidosso dal 1° giugno 2012, per il comune di Castel del Piano dal 1° gennaio 2014; funzioni comunali in materia paesaggistica, per i comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Roccalbegna, Santa Fiora, Semproniano dal 1° gennaio 2012, per il comune di Seggiano dal 1° gennaio 2014;
5. con nota AOOGR/226012/A.080.050 del 26 aprile 2018, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana, e ai comuni di Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano, il seguente esito della verifica:
- a) l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione delle seguenti funzioni:
    - 1) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
    - 2) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
    - 3) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
    - 4) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico e funzioni comunali in materia paesaggistica;
    - 5) sportello unico delle attività produttive;
  - b) il mancato esercizio per tutti i comuni dell'unione delle seguenti funzioni:
    - 1) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale;
    - 2) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
    - 3) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini poiché la verifica ha evidenziato che la funzione è svolta anche da un'altra forma associativa e che pertanto, ai sensi del punto 3.11 dell'allegato A alla DGR 55/2018, la funzione non può essere oggetto della seconda fase della verifica e le risultanze rimangono ferme a quelle evidenziate nella prima fase;
  - c) la conclusione anticipata della verifica, ai sensi del punto 3.6, lettere b) e c), dell'allegato A alla DGR 55/2018;
  - d) per le funzioni "gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio,

- gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale”, e “polizia municipale e polizia amministrativa locale” la seconda fase di verifica avrebbe avuto luogo mediante l'eventuale invio entro il 20 settembre 2018 da parte dell'unione di documentazione integrativa tale da dimostrare il superamento dei rilievi effettuati a conclusione della prima fase della verifica;
6. l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, alla data del 20 settembre 2018, non ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa per le funzioni di cui al punto 5, lettera b), punti 1) e 2);
  7. le funzione “gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale”, “polizia municipale e polizia amministrativa locale”, “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”, per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio dell'unione non possono essere prese in considerazione per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 12 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 724/2017;
  8. alla data del 1° ottobre 2018, risulta pertanto che l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana esercita per tutti i comuni cinque funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, verificate con esito positivo, e tre con esito negativo;
  9. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 16573 del 3 novembre 2017 è stato concesso all'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 30.346,69; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2017;
  10. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
  11. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 20 dicembre 2011 dai comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano;
2. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 12 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
3. in data 14 maggio 2018 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r.68/2011, e con le modalità di cui alla DGR n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni, che ha riguardato le funzioni che avevano consentito nell'anno 2017 l'ammissione dell'unione ai contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 e quelle che, sulla base dello statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 14 settembre 2016, Supplemento n. 145, e dei relativi provvedimenti attuativi, erano esercitate alla data della verifica;

- 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 14 novembre 2012;
  - 2) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 10 dicembre 2012;
  - 3) servizi in materia di statistica, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 1° febbraio 2012;
  - 4) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 1° ottobre 2016;
  - 5) sportello unico delle attività produttive (SUAP), per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 1° febbraio 2012;
4. con nota AOOGR/313801/A.080.050 del 13 giugno 2018, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, il seguente esito della verifica:
- a) l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione delle seguenti funzioni:
    - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
    - 2) servizi in materia statistica;
    - 3) sportello unico delle attività produttive;
  - b) il mancato esercizio per tutti i comuni dell'unione delle seguenti funzioni:
    - 1) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
    - 2) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, poiché la verifica ha evidenziato che la funzione è svolta anche da un'altra forma associativa; ai sensi del punto 3.11 dell'allegato A alla DGR 55/2018, la funzione non può essere oggetto della seconda fase della verifica e le risultanze rimangono ferme a quelle evidenziate nella prima fase;
5. il 12 settembre 2018 si è svolta, la seconda fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato, che ha riguardato:
- a) la funzione per la quale nella prima fase della verifica era stato accertato il mancato esercizio: "edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
  - b) le funzioni esercitate dall'unione per effetto della modifica statutaria come risultante dallo statuto pubblicato sul BURT Parte Seconda n. 25 del 20 giugno 2018, Supplemento n. 103, come rettificato sul BURT n. 26 del 27 giugno 2018, e dei relativi provvedimenti attuativi:
    - 1) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica con la costituzione di un ufficio a cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica a decorrere dal 25 giugno 2018;
    - 2) piano strutturale intercomunale a decorrere dal 12 settembre 2018;
6. con nota n. 424948 del 10 settembre 2018, la struttura regionale competente ha comunicato che costituiva parte della seconda fase di verifica la possibilità per l'unione di trasmettere documentazione integrativa, anche successiva alla data della verifica in loco, entro il 20 settembre 2018, ai sensi del paragrafo 3.8, lettera b) dell'allegato A alla DGR 55/2018. L'unione, alla data del 20 settembre 2018, non ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa per le funzioni di cui al punto 5, lettere a) e b);
7. con nota AOOGR/451505/A.080.050 del 28 settembre 2018 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora il seguente esito della seconda fase della verifica:
- a) l'effettivo esercizio della funzione "procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica limitatamente alla Commissione di cui all'articolo 153 della l.r. 65/2014;
  - b) il mancato esercizio della seguente funzione: edilizia scolastica per la parte non attribuita alla

competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici in quanto dalla verifica sono emerse le stesse criticità comunicate nella prima fase della verifica;

- c) il mancato svolgimento della funzione “piano strutturale intercomunale” in quanto l’unione non ha avviato il procedimento per la predisposizione del piano ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 65/2017;
8. le funzioni progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini; edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; piano strutturale intercomunale, per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio non possono essere prese in considerazione per l’attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 12 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 724/2017;
  9. alla data del 1° ottobre 2018, risulta pertanto che l’Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora esercita per tutti i comuni quattro funzioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, verificate con esito positivo e tre con esito negativo;
  10. lo statuto prevede la competenza dell’unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell’unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell’articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 16573 del 3 novembre 2017 è stato concesso all’Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora il contributo di cui al comma 8 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 30.346,69; l’unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all’articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell’anno 2017;
  11. l’unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall’unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
  12. l’unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall’articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell’unione è stato modificato dopo il 24 ottobre 2017;
  13. l’unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all’articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell’Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora;

Considerato che, per l’unione di comuni denominata Unione di Comuni montana Colline Metallifere, risultano i seguenti elementi:

1. l’unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 14 dicembre 2011 dai comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri;
2. l’unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 13 dell’allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
3. in data 22 marzo 2018 si è svolta, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, della l.r.68/2011, e con le modalità di cui alla DGR n. 55/2018, la prima fase di verifica dell’effettività dell’esercizio associato delle funzioni, che ha riguardato le funzioni che avevano consentito nell’anno 2017 l’ammissione dell’unione ai contributi previsti dall’articolo 90 della l.r. 68/2011 e quelle che, sulla base dello statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15 gennaio 2014, supplemento n. 6 e dei relativi provvedimenti attuativi, erano esercitate alla data della verifica:
  - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per tutti i comuni dell’unione a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - 2) organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell’infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore per quanto attiene i servizi scolastici dal 16 aprile 2012 e dal 1° gennaio 2013 l’edilizia scolastica;

- 3) polizia municipale e polizia amministrativa locale, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 16 aprile 2012;
- 4) servizi in materia statistica dal 30 dicembre 2013;
- 5) sportello unico attività produttive (SUAP), per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 30 dicembre 2013;
4. con nota AOOGR/219371/A.080.050 del 20 aprile 2018 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione di Comuni montana Colline Metallifere e ai comuni di Montieri e di Monterotondo Marittimo, il seguente esito della verifica:
  - a) l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione delle seguenti funzioni:
    - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
    - 2) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
    - 3) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
    - 4) servizi in materia statistica;
    - 5) sportello unico attività produttive (SUAP);
  - b) la conclusione anticipata della verifica, ai sensi del punto 3.6, lettera a), dell'allegato A alla DGR 55/2018;
5. la funzione "Piano strutturale intercomunale" non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto è stata attivata per tutti i comuni dell'unione in data 15 maggio 2018;
6. alla data del 1° ottobre 2018, risulta pertanto che l'Unione di Comuni montana Colline Metallifere esercita per tutti i comuni cinque funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, verificate con esito positivo e la funzione "Piano strutturale intercomunale" non oggetto di verifica, che deve ritenersi valida per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 12 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 724/2017;
7. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 16573 del 3 novembre 2017 è stato concesso all'Unione di Comuni montana Colline Metallifere il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 30.346,69; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2017;
8. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
9. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione di Comuni montana Colline Metallifere;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni della Versilia, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 24 ottobre 2008 dai comuni di Camaiore, Seravezza e Stazzema, dal comune di Massarosa per adesione nell'anno 2010, dal comune di Forte dei Marmi per adesione nell'anno 2011 e dal comune di Pietrasanta per adesione nell'anno 2012;
2. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 18 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
3. in data 12 giugno 2018 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, e con le

modalità di cui alla DGR n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni, che ha riguardato le funzioni che avevano consentito nell'anno 2017 l'ammissione dell'unione ai contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 e quelle che, sulla base dello statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 43 del 24 ottobre 2012, Supplemento n. 138, e dei relativi provvedimenti attuativi, erano esercitate alla data della verifica:

- 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Camaiole, Forte dei Marmi, Massarosa, Seravezza, Stazzema dal 31 agosto 2012 e per il comune di Pietrasanta dall'8 ottobre 2012;
  - 2) servizi in materia statistica, per i comuni di Camaiole, Forte dei Marmi, Massarosa, Seravezza, Stazzema dal 31 agosto 2012 e per il comune di Pietrasanta dall'8 ottobre 2012;
  - 3) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, funzioni comunali in materia paesaggistica per i comuni di Camaiole, Forte dei Marmi, Massarosa, Seravezza e Stazzema dal 31 agosto 2012 e per il comune di Pietrasanta dall'8 ottobre 2012;
  - 4) sportello unico attività produttive (SUAP) per i comuni di Camaiole, Seravezza e Stazzema dal 15 maggio 2019, per i comuni di Massarosa e Forte dei Marmi dal 18 maggio 2010 e per il comune di Pietrasanta dal 24 ottobre 2017;
4. con nota AOOGR/354438/A.080.050 del 9 luglio 2018, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni della Versilia, il seguente esito della verifica:
- a) l'effettivo esercizio della funzione relativa ai servizi in materia statistica, per tutti i comuni dell'unione;
  - b) il mancato esercizio:
    - 1) della funzione attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per tutti i comuni dell'unione, in quanto agli atti del Settore protezione civile regionale risultava che il piano di protezione civile adottato dall'unione non conteneva gli elementi inerenti le procedure operative previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 395 del 2015; inoltre, si precisava che la seconda fase della verifica si sarebbe svolta unicamente attraverso la modalità indicata al paragrafo 3.8 lett. c) dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 29 gennaio 2018, e cioè mediante acquisizione d'ufficio della documentazione presso le strutture competenti per materia, entro e non oltre il 20 settembre 2018;
    - 2) della funzione procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, funzioni comunali in materia paesaggistica, in particolare "valutazione di impatto ambientale" per il comune di Massarosa, e la funzione comunale in materia paesaggistica per tutti i comuni dell'unione;
    - 3) della funzione sportello unico attività produttive per i comuni di Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta e Seravezza;
5. il 17 settembre 2018 si è svolta, la seconda fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato, che ha riguardato le funzioni di cui al punto 4, lettera b), punti 2) e 3);
6. con nota n. 424948 del 10 settembre 2018, la struttura regionale competente ha comunicato che costituiva parte della seconda fase di verifica la possibilità per l'unione di trasmettere documentazione integrativa, anche successiva alla data della verifica in loco, entro il 20 settembre 2018, ai sensi del paragrafo 3.8, lettera b) dell'allegato A alla DGR 55/2018. L'unione, ha trasmesso documentazione integrativa relativa allo "sportello unico delle attività produttive" con nota acquisita al protocollo n. 438618 del 20 settembre 2018;
7. con nota AOOGR/447707/A.080.050 del 26/09/2018 è stato comunicato all'unione di comuni l'esito della seconda fase della verifica:
- a) il Settore Protezione civile regionale ha comunicato che il piano di protezione civile adottato della Giunta dell'unione di comuni n. 39 del 14 agosto 2018 è aggiornato alla DGR 395/2015, e che pertanto sono state superate le criticità rilevate durante la prima fase della verifica e che la seconda fase della verifica ha dato esito positivo;
  - b) l'effettivo esercizio della funzione:

- 1) “valutazione di impatto ambientale” per il comune di Massarosa;
  - 2) “in materia paesaggistica” per tutti i comuni, limitatamente alla costituzione di un ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
  - 3) “sportello unico delle attività produttive” per i comuni di Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta e Seravezza;
8. alla data del 1° ottobre 2018, risulta pertanto che l’Unione dei Comuni della Versilia esercita per tutti i comuni quattro funzioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, verificate con esito positivo;
  9. l’unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall’unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
  10. l’unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all’articolo 90, commi 5 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell’Unione dei Comuni della Versilia;

Considerato che, per l’unione di comuni denominata Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, risultano i seguenti elementi:

1. l’unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 30 novembre 2011 dai comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Fabbriche di Vallico;
2. per effetto della legge regionale 30 luglio 2013, n. 43, “Istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli, per fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli” il comune di Fabbriche di Vallico ha cessato di far parte dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio a far data dal 1° gennaio 2014;
3. i comuni di Bagni di Lucca e di Pescaglia hanno aderito all’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio a far data dal 13 dicembre 2014;
4. l’unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 19 dell’Allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
5. in data 24 maggio 2018 si è svolta, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, e con le modalità di cui alla DGR n. 55/2018, la prima fase di verifica dell’effettività dell’esercizio associato delle funzioni, che ha riguardato le seguenti funzioni che avevano consentito nell’anno 2017 l’ammissione dell’unione ai contributi previsti dall’articolo 90 della l.r. 68/2011 e quelle che, sulla base dello statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 8 del 22 febbraio 2017, Supplemento n. 31, e dei relativi provvedimenti attuativi, erano esercitate alla data della verifica:
  - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Barga, Borgo a Mozzano e Coreglia Antelminelli dal 30 novembre 2011 e per i comuni di Bagni di Lucca e di Pescaglia dal 13 dicembre 2014;
  - 2) servizi in materia statistica per i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia dal 24 luglio 2015;
  - 3) piano strutturale intercomunale di cui all’art. 23 della l.r. 65/2014 per i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia dal 22 agosto 2016;
  - 4) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica per i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia dal 1° maggio 2017;
6. con nota AOOGR/302369/A.080.050 del 6 giugno 2018 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio il seguente esito della verifica:
  - a) l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione delle seguenti funzioni:

- 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  - 2) servizi in materia statistica;
  - 3) piano strutturale intercomunale di cui all'art. 23 della l.r. 65/2014;
  - 4) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica;
  - b) la conclusione anticipata della verifica, ai sensi del punto 3.6, lettera a), dell'allegato A alla DGR 55/2018;
7. alla data del 1° ottobre 2018, risulta pertanto che l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio esercita per tutti i comuni quattro funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, verificate con esito positivo;
  8. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 16573 del 3 novembre 2017 è stato concesso all'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 30.346,69; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2017;
  9. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
  10. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione Comuni Garfagnana, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 23 dicembre 2011 dai comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vergemoli e Villa Collemandina;
2. per effetto della legge regionale 30 luglio 2013, n. 43, "Istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli, per fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli" il comune di Vergemoli ha cessato di far parte dell'Unione Comuni Garfagnana a far data dal 1° gennaio 2014;
3. i comuni di Castelnuovo di Garfagnana e di Fabbriche di Vergemoli hanno aderito all'Unione Comuni Garfagnana a far data dall'11 novembre 2014;
4. per effetto della legge regionale 24 novembre 2014, n. 71, "Istituzione del comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei comuni di Sillano e di Giuncugnano" il comune di Sillano Giuncugnano ha continuato a far parte dell'Unione Comuni Garfagnana in luogo dei comuni estinti a far data dal 1° gennaio 2015;
5. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 19 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
6. in data 12 aprile 2018 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, e con le modalità di cui alla DGR n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni, che ha riguardato:
  - a) le seguenti funzioni che avevano consentito nell'anno 2017 l'ammissione dell'unione ai contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 e quelle che, sulla base dello statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 13 settembre 2017, Supplemento n. 128, e

dei relativi provvedimenti attuativi, erano esercitate alla data della verifica:

- 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana e Villa Collemandina dal 23 dicembre 2011, per i comuni di Castelnuovo di Garfagnana e di Fabbriche di Vergemoli dall'11 novembre 2014, per il comune di Sillano Giuncugnano dal 1° gennaio 2015;
  - 2) servizi in materia statistica per i comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana e Villa Collemandina dal 23 dicembre 2011, per i comuni di Castelnuovo di Garfagnana e di Fabbriche di Vergemoli dall'11 novembre 2014, per il comune di Sillano Giuncugnano dal 1° gennaio 2015;
  - 3) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, nei termini di cui agli articoli 23 e 24 della L.R. 65/2014 per i comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Villa Collemandina dal 14 settembre 2015, per i comuni di Fabbriche di Vergemoli e di Gallicano dal 1° gennaio 2016;
  - 4) sportello unico delle attività produttive (SUAP) per i comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Villa Collemandina dal 23 dicembre 2011, per i comuni di Castelnuovo di Garfagnana e di Fabbriche di Vergemoli dall'11 novembre 2014 e per il comune di Sillano Giuncugnano dal 1° gennaio 2015;
  - 5) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 1° ottobre 2017;
  - b) la funzione polizia municipale e polizia amministrativa locale, esercitata dall'unione di comuni sulla base dello statuto per i comuni di Careggine, Castiglione di Garfagnana, Camporgiano, Fosciandora, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Villa Collemandina, in quanto detti comuni risultano potenzialmente beneficiari del contributo annuale ai piccoli comuni in situazione di disagio, ai sensi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011;
7. con nota AOOGR/219786/A.080.050 del 20 aprile 2018, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione Comuni Garfagnana, e ai comuni di Careggine, Castiglione di Garfagnana, Camporgiano, Fosciandora, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Villa Collemandina, il seguente esito della verifica:
- a) l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione delle seguenti funzioni:
    - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
    - 2) servizi in materia statistica;
    - 3) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, nei termini di cui agli articoli n. 23 e n. 24 della L.R. 65/2014;
    - 4) sportello unico attività produttive (SUAP);
    - 5) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica;
  - b) l'effettivo esercizio della funzione esercizio della funzione polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Careggine, Castiglione di Garfagnana, Camporgiano, Fosciandora, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Villa Collemandina;

- c) la conclusione anticipata della verifica, ai sensi del punto 3.6, lettera a), dell'allegato A alla DGR 55/2018;
8. alla data del 1° ottobre 2018, risulta pertanto che l'Unione Comuni Garfagnana esercita per tutti i comuni cinque funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, verificate con esito positivo;
  9. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 16573 del 3 novembre 2017 è stato concesso all'Unione Comuni Garfagnana il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 30.346,69; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2017;
  10. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
  11. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Comuni Garfagnana;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione Montana Alta Val Di Cecina, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 16 dicembre 2011 dai comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Pomarance;
2. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 23 dell'allegato A alla l.r. 68/2011 e, anche se non raggiunge il limite demografico di 10.000 abitanti, rispetta i requisiti dell'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011 in quanto costituita alla data di entrata in vigore del comma 4 medesimo;
3. in data 10 aprile 2018 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, e con le modalità di cui alla DGR n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni, che ha riguardato:
  - a) le seguenti funzioni che avevano consentito nell'anno 2017 l'ammissione dell'unione ai contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 e quelle che, sulla base dello statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 5 del 31 gennaio 2018, Supplemento n. 19, come rettificato sul BURT parte seconda n. 6 del 7 febbraio 2018, di specifica dell'entrata in vigore il 22 gennaio 2018, e dei relativi provvedimenti attuativi, erano esercitate alla data della verifica:
    - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Pomarance dal 28 ottobre 2012;
    - 2) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Pomarance dal 31 dicembre 2011;
    - 3) servizi in materia statistica, per i comuni di Montecatini Val di Cecina e Monteverdi Marittimo dal 30 agosto 2015 e per il comune di Pomarance dal 3 giugno 2016;
    - 4) sportello unico delle attività produttive (SUAP) per tutti i comuni dal 23 settembre 2017;
  - b) la funzione pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale per il comune di Monteverdi Marittimo, in quanto detto comune risulta potenzialmente beneficiario del

- contributo annuale ai piccoli comuni in situazione di disagio, ai sensi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011;
4. con nota AOOGR/247649/A.080.050 del 9 maggio 2018, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione Montana Alta Val Di Cecina, e ai comuni di Montecatini Val di Cecina e di Monteverdi Marittimo, il seguente esito della verifica:
    - a) l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione delle seguenti funzioni:
      - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
      - 2) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
      - 3) servizi in materia statistica;
      - 4) sportello unico delle attività produttive;
    - b) il mancato esercizio della funzione pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale per il comune di Monteverdi Marittimo;
    - c) la conclusione anticipata della verifica, ai sensi del punto 3.6, lettere b) e c), dell'allegato A alla DGR 55/2018;
    - d) per la funzione pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale per il comune di Monteverdi Marittimo la seconda fase di verifica avrebbe avuto luogo mediante l'eventuale invio entro il 20 settembre 2018 da parte dell'unione di comuni di documentazione integrativa tale da dimostrare il superamento dei rilievi effettuati a conclusione della prima fase della verifica;
  5. alla data del 20 settembre all'Unione all'Unione Montana Alta Val Di Cecina non ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa per la funzione di cui al punto 4 lettera b), pertanto detta funzione non può essere considerata per la concessione dei contributi di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011;
  6. alla data del 1° ottobre 2018, risulta pertanto che l'Unione Montana Alta Val Di Cecina esercita per tutti i comuni quattro funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, verificate con esito positivo;
  7. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 16573 del 3 novembre 2017 è stato concesso all'Unione Montana Alta Val Di Cecina il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 30.346,69; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2017;
  8. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
  9. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 24 ottobre 2017;
  10. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Montana Alta Val Di Cecina;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione Colli Marittimi Pisani, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 3 novembre 2011 dai comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio e Riparbella;
2. ai sensi e con le procedure previste dall'articolo 6 dello statuto dell'unione i comuni di Casale Marittimo e di Guardistallo sono receduti dall'unione dal 1° luglio 2016;
3. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 15 dell'allegato A alla l.r. 68/2011 e, anche se non raggiunge il limite demografico di 10.000 abitanti, rispetta i requisiti dell'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011 in quanto già costituita alla data di entrata in vigore del comma 4 medesimo;
4. in data 19 giugno 2018 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r.68/2011, e con le modalità di cui alla DGR n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni, che ha riguardato le seguenti funzioni che avevano consentito nell'anno 2017 l'ammissione dell'unione ai contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 e quelle che, sulla base dello statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 7 del 14 febbraio 2018, Supplemento n. 29, e dei relativi provvedimenti attuativi, erano esercitate alla data della verifica:
  - 1) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 30 dicembre 2011;
  - 2) polizia municipale e polizia amministrativa locale, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 30 dicembre 2011;
  - 3) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 1° luglio 2014;
  - 4) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 1° luglio 2014;
  - 5) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compreso i servizi di trasporto pubblico comunale, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 1° gennaio 2015;
  - 6) gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio dal 1° gennaio 2015, gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali, gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 31 marzo 2015;
  - 7) servizi in materia statistica, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 14 ottobre 2016;
  - 8) sportello unico delle attività produttive (SUAP), per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 6 luglio 2017;
  - 9) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, procedimenti in materia paesaggistica, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 6 luglio 2017;
5. con nota AOOGR/352054/A.080.050 del 6 luglio 2018, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione Colli Marittimi Pisani, il seguente esito della verifica:
  - a) l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione delle seguenti funzioni:
    - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
    - 2) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, limitatamente al piano strutturale intercomunale;
  - b) il mancato esercizio delle seguenti funzioni per effetto della cessazione per modifica statutaria a decorrere dal 1° gennaio 2018:

- 1) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- 2) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- 3) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compreso i servizi di trasporto pubblico comunale;
- 4) gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio, gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali, gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale;
- 5) sportello unico delle attività produttive;
- c) il mancato esercizio delle seguenti funzioni:
  - 1) servizi in materia statistica, in quanto dalla verifica è emerso che per lo svolgimento dell'indagine relativa al censimento permanente della popolazione 2018 per il comune di Riparbella è stato disposto che "il trattamento economico agli operatori sarà corrisposto dal comune di Riparbella ad avvenuto rimborso integrale delle somme da parte dall'Istat", di conseguenza a norma del punto 2.5. lettera a), dell'allegato A alla DGR 55/2018 la funzione non è esercitata esclusivamente da parte dell'unione;
  - 2) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, procedimenti in materia paesaggistica limitatamente alla funzione del vincolo idrogeologico, in quanto dalla verifica è emerso che nonostante l'ufficio dell'Unione abbia rilasciato autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico per tutti i comuni, risultano ancora residue competenze in capo ai singoli comuni stessi. In particolare negli atti acquisiti risulta che ogni singolo comune ha incaricato un tecnico per l'attività di consulenza geologica in materia di vincolo", con conseguente attività amministrativa e finanziaria, quantunque la consulenza geologica sia resa al responsabile dell'ufficio dell'unione. Pertanto, a norma del punto 2.5. lettera a), dell'allegato A alla DGR 55/2018 la funzione non è esercitata esclusivamente da parte dell'unione.
6. con nota acquisita al protocollo regionale n. 363500 del 16 luglio 2018 l'Unione Colli Marittimi Pisani ha trasmesso, nei termini stabiliti al punto 3.7. dell'allegato A alla DGR 55/2018, elementi integrativi relativi al mancato esercizio della funzione inerente i servizi in materia statistica per il comune di Riparbella e della funzione del vincolo idrogeologico per tutti i comuni; con nota AOOGR/364131/A.080.050 del 16 luglio 2018, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione Colli Marittimi Pisani che la documentazione trasmessa era idonea a dimostrare l'effettivo esercizio delle funzioni e che pertanto ai sensi del medesimo punto 3.7 dell'allegato A alla DGR 55/2018, la verifica si concludeva con esito positivo;
7. le funzioni edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore; polizia municipale e polizia amministrativa locale; organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compreso i servizi di trasporto pubblico comunale; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio, gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali, gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale; sportello unico delle attività produttive, per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio non possono essere prese in considerazione per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 12 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 724/2017;

8. alla data del 1° ottobre 2018, risulta pertanto che l'Unione Colli Marittimi Pisani esercita per tutti i comuni quattro funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011 verificate con esito positivo e cinque con esito negativo;
9. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 16573 del 3 novembre 2017 è stato concesso all'Unione Colli Marittimi Pisani il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 30.346,69; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2017;
10. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
11. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 24 ottobre 2017;
12. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Colli Marittimi Pisani;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione Valdera, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 30 ottobre 2008 dai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola, nonché dal comune di Crespina, poi receduto dall'unione nel corso dell'anno 2012;
2. per effetto della legge regionale 22 novembre 2013, n. 68, di fusione dei comuni di Casciana Terme e di Lari, "Istituzione del Comune di Casciana Terme Lari, per fusione dei Comuni di Casciana Terme di Lari", il comune di Casciana Terme Lari continua a far parte dell'Unione Valdera al posto dei comuni originari;
3. il comune di Santa Maria a Monte è receduto dall'unione a far data dal 1° luglio 2015; i comuni di Chianni, Lajatico, Peccioli e Terricciola, sono receduti dall'unione a far data dal 2 luglio 2016;
4. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 25 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
5. in data 7 giugno 2018 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, e con le modalità di cui alla DGR n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni, che ha riguardato le seguenti funzioni che avevano consentito nell'anno 2017 l'ammissione dell'unione ai contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 e quelle che, sulla base dello statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 27 del 5 luglio 2017, supplemento n. 94, e dei relativi provvedimenti attuativi, erano esercitate alla data della verifica:
  - 1) polizia municipale e polizia amministrativa locale, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 10 settembre 2012;
  - 2) servizi in materia di statistica, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 10 settembre 2012;
  - 3) sportello unico delle attività produttive (SUAP), per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 30 dicembre 2009;
  - 4) piano strutturale intercomunale, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 23 giugno 2017;

- 5) valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 23 giugno 2017;
6. con nota AOOGR/346470/A.080.050 del 3 luglio 2018, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione Valdera, il seguente esito della verifica:
  - a) l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione delle seguenti funzioni:
    - 1) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
    - 2) sportello unico delle attività produttive;
    - 3) piano strutturale intercomunale;
    - 4) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico e funzioni comunali in materia paesaggistica;
  - b) il mancato esercizio della funzione relativa ai servizi in materia di statistica per i comuni di Calcinaia, Palaia e Buti, in quanto dalla verifica è emerso che l'esercizio della funzione da parte dell'unione di comuni ha riguardato solo parte delle attività riconducibili alla funzione medesima tra quelle indicate al paragrafo 5.9 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 29 gennaio 2018.
  - c) la conclusione anticipata della verifica, ai sensi del punto 3.6, lettere b) e c), dell'allegato A alla DGR 55/2018;
  - d) per la funzione relativa ai servizi in materia di statistica la seconda fase di verifica avrebbe avuto luogo mediante l'eventuale invio entro il 20 settembre 2018 da parte dell'unione di comuni di documentazione integrativa tale da dimostrare il superamento dei rilievi effettuati a conclusione della prima fase della verifica;
7. l'Unione Valdera ha provveduto a trasmettere con nota acquisita al protocollo regionale AOOGR/440622/A.080.050 del 21 settembre 2018 inviata in data 20 settembre 2018 documentazione integrativa per le funzioni di cui al punto 6 lettera b) "funzione relativa ai servizi in materia di statistica per i comuni di Calcinaia, Palaia e Buti; detta documentazione concernente le attività svolte dall'ufficio statistico dell'unione è risultata insufficiente a rimuovere le criticità rilevate in fase di prima verifica. Nel merito:
  - a) per quanto riguarda il comune di Calcinaia è stato trasmesso l'atto di nomina del rilevatore per "l'indagine multiscopo sulle famiglie – aspetti della vita quotidiana – anno 2018, per il Comune di Calcinaia; pertanto a norma del punto 5.9 dell'allegato A alla DGR n. 55/2018 è stata data dimostrazione di aver svolto attività relative a indagini nell'anno 2018;
  - b) per quanto riguarda il comune di Buti è stata trasmessa documentazione inviata da ISTAT all'unione di comuni dalla quale è stato riscontrato che il responsabile dell'ufficio statistica dell'unione risulta incaricato del coordinamento della rilevazione per il Censimento delle Istituzioni Pubbliche per il comune di Buti; pertanto a norma del punto 5.9 dell'allegato A alla DGR n. 55/2018 è stata data dimostrazione di aver svolto attività relative a indagini nell'anno 2018;
  - c) per il comune di Palaia non risulta inviata alcuna documentazione; la documentazione "Istat – Censimento delle Istituzioni Pubbliche Palaia" corrisponde alla documentazione già inviata per il comune di Buti, la sola attività di individuazione dei rilevatori per attività da svolgere per il comune di Palaia nell'anno 2009 esula da quanto previsto dal punto 5.9 dell'allegato A alla DGR n. 55/2018 e pertanto non è stata data dimostrazione di aver svolto attività relative a indagini nell'anno 2018;
8. la funzione "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni di cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma della Costituzione, escluse quelle affidate all'azienda sanitaria locale o ad altro Ente mediante disposizione di legge o delega", non può essere considerata, in quanto tutta o parte della funzione può – per statuto - essere "affidata ad altri soggetti pubblici, in contrasto con la condizione prevista dall'articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011, che prevede "l'esercizio diretto della funzione da parte dell'unione", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 29, del decreto legge n. 78/2010, che prevede che "i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non

può essere svolta da più di una forma associativa”; la funzione servizi in materia statistica per la quale è stato accertato il non effettivo esercizio per tutti i comuni non può essere presa in considerazione per l’attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 12 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 724/2017;

9. alla data del 1° ottobre 2018, risulta pertanto che l’Unione Valdera esercita per tutti i comuni quattro funzioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, verificate con esito positivo e una con esito negativo;
10. lo statuto prevede la competenza dell’unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell’unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell’articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreti dirigenziali n. 6122 del 2 dicembre 2015 e n. 6688 del 23 dicembre 2015, è stato concesso all’Unione Valdera il contributo di cui al comma 8 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 38.529,68; l’unione non ha trasmesso nei termini la relazione di cui all’articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, per il contributo concesso nell’anno 2015, e pertanto non può essere concesso ulteriore contributo di cui al comma 8 dell’articolo 90 della medesima legge regionale ai sensi del comma 7 dell’articolo medesimo;
11. l’unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall’unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
12. l’unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che:

- a) sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all’articolo 90, commi 5 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell’Unione Valdera;
- b) l’unione di comuni non possiede i requisiti per accedere al contributo dell’articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011;

Considerato che, per l’unione di comuni denominata Unione dei Comuni Parco AltaValdera, risultano i seguenti elementi:

1. l’unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 17 giugno 2016 dai comuni di Chianni, Lajatico, Peccioli e Terricciola, che per effetto dell’art. 24, comma 5 bis, della l.r. 68/2011 è divenuto efficace a decorrere dal 2 luglio 2016;
2. l’unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 25 dell’allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
3. in data 17 aprile 2018 si è svolta, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, della l.r.68/2011, e con le modalità di cui alla DGR n. 55/2018, la prima fase di verifica dell’effettività dell’esercizio associato delle funzioni, che ha riguardato le seguenti funzioni che avevano consentito nell’anno 2017 l’ammissione dell’unione ai contributi previsti dall’articolo 90 della l.r. 68/2011 e quelle che, sulla base dello statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 33 del 17 agosto 2016, Supplemento n. 131, come rettificato sul BURT parte seconda n. 42 del 19 ottobre 2016, di specifica dell’entrata in vigore il 1° luglio 2016, e sul BURT - Parte Seconda, n. 9 del 28 febbraio 2018 di modifica degli articoli 4, 5 e 6 dello statuto vigente entrato in vigore il 1° novembre 2017, erano esercitate alla data della verifica:
  - 1) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 2 luglio 2016;
  - 2) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per tutti i comuni dell’unione a decorrere dal 2 luglio 2016;
  - 3) servizi in materia statistica, per tutti i comuni dell’unione a decorrere dal 2 luglio 2016;
  - 4) sportello unico delle attività produttive (SUAP), per tutti i comuni dell’unione a decorrere dal 2 luglio 2016;
  - 5) piano strutturale intercomunale, per tutti i comuni dell’unione a decorrere dal 2 luglio 2016;

- 6) procedure di valutazione di impatto ambientale per tutti i comuni dell'unione dal 1° novembre 2017, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 2 luglio 2016;
4. con nota AOOGR/262027/A.080.050 del 16 maggio 2018, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni Parco AltaValdera e al comune di Chianni, il seguente esito della verifica:
  - a) l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione delle seguenti funzioni:
    - 1) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
    - 2) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
    - 3) servizi in materia statistica;
    - 4) sportello unico delle attività produttive;
    - 5) piano strutturale intercomunale;
  - b) il mancato esercizio della funzione procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica, limitatamente alle attività del vincolo idrogeologico e alla nomina e ai pareri della commissione paesaggistica, per tutti i comuni dell'unione;
  - c) la conclusione anticipata della verifica, ai sensi del punto 3.6, lettere b) e c), dell'allegato A alla DGR 55/2018;
  - d) per la funzione procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica, limitatamente alle attività del vincolo idrogeologico e alla nomina e ai pareri della commissione paesaggistica, per tutti i comuni dell'unione, la seconda fase di verifica avrebbe avuto luogo mediante l'eventuale invio entro il 20 settembre 2018 da parte dell'unione di comuni di documentazione integrativa tale da dimostrare il superamento dei rilievi effettuati a conclusione della prima fase della verifica;
5. l'Unione dei Comuni Parco AltaValdera ha provveduto a trasmettere con nota acquisita al protocollo regionale AOOGR/417209/A.080.050 del 4 settembre 2018 documentazione integrativa per le funzioni di cui al punto 4 lettera b) "procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica"; detta documentazione concernente le attività svolte dell'unione è risultata insufficiente a rimuovere le criticità rilevate in fase di prima verifica. Nel merito:
  - a) per quanto riguarda le attività del vincolo idrogeologico l'unione ha trasmesso una sola autorizzazione relativa al comune di Peccioli, nessuna documentazione è stata trasmessa per i restanti comuni dell'unione; pertanto a norma del punto 5.10, lettera b), dell'allegato A alla DGR n. 55/2018 non è stato dimostrato l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione;
  - b) per quanto riguarda la funzione "pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica", è stato trasmesso l'atto di nomina dei membri della commissione per il paesaggio; tuttavia la documentazione risulta di per sé insufficiente in quanto a norma del punto 5.10, lettera c), dell'allegato A alla DGR n. 55/2018, non è stata inviata documentazione relativa ai pareri resi dalla medesima commissione, e pertanto non è stato dimostrato l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione;
6. la funzione "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni di cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma della Costituzione, nei limiti della convenzione tra l'unione e la Società della Salute operante sul territorio, non può essere considerata, in quanto tutta o parte della funzione può – per statuto - essere affidata ad altri soggetti pubblici, in contrasto con la condizione prevista dall'articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011, che prevede l'esercizio diretto della funzione da parte dell'unione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 29, del decreto legge n. 78/2010, che prevede che "i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa";

7. la funzione procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica, per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio non può essere presa in considerazione per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 12 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 724/2017;
8. alla data del 1° ottobre 2018, risulta pertanto che l'Unione dei Comuni Parco AltaValdera esercita per tutti i comuni cinque funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, verificate con esito positivo e una con esito negativo;
9. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 16573 del 3 novembre 2017 è stato concesso all'Unione dei Comuni Parco AltaValdera il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 30.346,69; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2017;
10. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
11. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 24 ottobre 2017;
12. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Parco AltaValdera;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 21 ottobre 2011 dai comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio;
2. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 27 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
3. in data 12 marzo 2018 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, e con le modalità di cui alla DGR n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni, che ha riguardato le seguenti funzioni che avevano consentito nell'anno 2017 l'ammissione dell'unione ai contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 e quelle che, sulla base dello statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 11 del 18 marzo 2015, Supplemento n. 42, e successiva nota integrativa pubblicata sul BURT n. 39 del 30 settembre 2015, e dei relativi provvedimenti attuativi, erano esercitate alla data della verifica:
  - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 21 ottobre 2011;
  - 2) polizia municipale e polizia amministrativa locale, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 21 ottobre 2011;
  - 3) servizi in materia di statistica, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 1° ottobre 2012;
  - 4) sportello unico delle attività produttive (SUAP), per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 21 ottobre 2011;
4. con nota AOOGR/197076/A.080.050 del 10 aprile 2018 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, il seguente esito della verifica:
  - a) l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione delle seguenti funzioni:
    - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

- 2) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
  - 3) servizi in materia statistica;
  - 4) sportello unico delle attività produttive;
  - b) la conclusione anticipata della verifica, ai sensi del punto 3.6, lettere b) e c), dell'allegato A alla DGR 55/2018;
5. la funzione "Piano strutturale intercomunale" non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto è stata attivata, previa modifica statutaria pubblicata sul BURT - Parte Seconda, n. 29 del 18 luglio 2018, Supplemento n. 129, a decorrere dal 6 luglio 2018;
  6. alla data del 1° ottobre 2018, risulta pertanto che l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio esercita per tutti i comuni quattro funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, verificate con esito positivo, nonché la funzione "Piano strutturale intercomunale" non oggetto di verifica, che deve ritenersi valida per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 12 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 724/2017;
  7. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 16573 del 3 novembre 2017 è stato concesso all'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 30.346,69; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2017;
  8. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
  9. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 24 ottobre 2017;
  10. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 2 aprile 2013 dai comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese;
2. per effetto della legge regionale 25 gennaio 2016, n. 1, "Istituzione del comune di Abetone Cutigliano per fusione dei comuni di Abetone e di Cutigliano" il comune di Abetone Cutigliano ha continuato a far parte dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese in luogo dei comuni estinti a far data dal 1° gennaio 2017;
3. per effetto della legge regionale 10 giugno 2016, n. 35, "Istituzione del comune di San Marcello Piteglio per fusione dei comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio" il comune di San Marcello Piteglio ha continuato a far parte dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese in luogo dei comuni estinti a far data dal 1° gennaio 2017;
4. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 28 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
5. in data 13 marzo 2018 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, e con le modalità di cui alla DGR n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni, che ha riguardato le seguenti funzioni che avevano consentito nell'anno 2017 l'ammissione dell'unione ai contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 e quelle

che, sulla base dello statuto pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 52 del 28 dicembre 2016, supplemento n. 207, e dei relativi provvedimenti attuativi, erano esercitate alla data della verifica:

- 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 31 dicembre 2013;
  - 2) organizzazione servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compreso trasporto pubblico locale dal 1° gennaio 2017;
  - 3) servizi in materia di statistica per i comuni di Abetone Cutigliano e Sambuca Pistoiese dal 15 settembre 2014, per il comune di San Marcello Piteglio dal 1° gennaio 2017;
  - 4) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 14 ottobre 2016;
6. con nota AOOGR/197083/A.080.050 del 10 aprile 2018, l'ufficio regionale competente ha comunicato dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese e al comune di Sambuca Pistoiese, il seguente esito della verifica:
- a) l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione delle seguenti funzioni:
    - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
    - 2) servizi in materia di statistica;
    - 3) sportello unico delle attività produttive;
  - b) il mancato esercizio della funzione organizzazione servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compreso trasporto pubblico locale, per tutti i comuni dell'unione, in quanto dalla verifica è stato accertato che l'unione non ha esercitato le funzioni di cui al paragrafo 5.2 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 29 gennaio 2018;
7. il 4 settembre 2018 si è svolta, la seconda fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato, che ha riguardato:
- a) la funzione per la quale nella prima fase della verifica era stato accertato il mancato esercizio: "organizzazione servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compreso trasporto pubblico locale";
  - b) la funzioni esercitate dall'unione per effetto della modifica statutaria come risultante dallo statuto pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 33 del 14 agosto 2018, supplemento n. 143, "Valutazione di impatto ambientale di competenza comunale, vincolo idrogeologico in ambito urbanistico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica;
8. con nota n. 424948 del 10 settembre 2018, la struttura regionale competente ha comunicato che costituiva parte della seconda fase di verifica la possibilità per l'unione di trasmettere documentazione integrativa, anche successiva alla data della verifica in loco, entro il 20 settembre 2018, ai sensi del paragrafo 3.8, lettera b) dell'allegato A alla DGR 55/2018. L'unione ha trasmesso documentazione integrativa relativa alla funzione "vincolo idrogeologico";
9. con nota AOOGR/449350/A.080.050 del 27 settembre 2018 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese il seguente esito della seconda fase della verifica:
- a) lo svolgimento effettivo della funzione assunta in statuto "valutazione di impatto ambientale di competenza comunale, vincolo idrogeologico in ambito urbanistico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica", per la quale è risultata idonea la documentazione integrativa acquisita al protocollo regionale n. 435805 del 18 settembre 2018;
  - b) il mancato svolgimento della funzione "organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale", in quanto essa è cessata a decorrere dal 31 luglio 2018, per effetto della modifica statutaria;
10. la funzione "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni di cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma della Costituzione, non può essere considerata, in quanto lo statuto vigente presuppone che tutta o parte della funzione possa essere "trasferita al Consorzio Società della Salute territorialmente competente" in contrasto con la condizione prevista dall'articolo 90, comma 12, della l.r.

68/2011, che prevede “l’esercizio diretto della funzione da parte dell’unione”, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 14, comma 29, del decreto legge n. 78/2010, che prevede che “i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa”;

11. la funzione organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, per la quale è stato accertato il non effettivo esercizio non può essere prese in considerazione per l’attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 12 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 724/2017;
12. alla data del 1° ottobre 2018, risulta pertanto che l’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese esercita per tutti i comuni quattro funzioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, verificate con esito positivo e una con esito negativo;
13. l’unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall’unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
14. l’unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall’articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell’unione è stato modificato dopo il 24 ottobre 2017;
15. l’unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all’articolo 90, commi 5 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese;

Considerato che, per l’unione di comuni denominata Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, risultano i seguenti elementi:

1. l’unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 12 ottobre 2011 dai comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani e San Quirico d’Orcia;
2. l’unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 30 dell’allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
3. in data 21 giugno 2018 si è svolta, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, della l.r.68/2011, e con le modalità di cui alla DGR n. 55/2018, la prima fase di verifica dell’effettività dell’esercizio associato delle funzioni, che ha riguardato le seguenti funzioni che avevano consentito nell’anno 2017 l’ammissione dell’unione ai contributi previsti dall’articolo 90 della l.r. 68/2011 e quelle che, sulla base dello statuto pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 9 del 28 febbraio 2018, supplemento n. 38, e dei relativi provvedimenti attuativi, erano esercitate alla data della verifica:
  - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per tutti i comuni dell’unione a decorrere dal 1° gennaio 2012;
  - 2) polizia municipale e polizia amministrativa locale, per tutti i comuni dell’unione a decorrere dal 1° gennaio 2012;
  - 3) servizi in materia statistica, per tutti i comuni dell’unione a decorrere dal 1° gennaio 2012;
  - 4) sportello unico attività produttive (SUAP), per tutti i comuni dell’unione a decorrere dal 1° gennaio 2012;
  - 5) procedure di valutazione di impatto ambientale e vincolo idrogeologico dal 1° gennaio 2012, funzioni comunali in materia paesaggistica dal 2 febbraio 2015;
  - 6) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell’infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore, per tutti i comuni dell’unione a decorrere dal 21 gennaio 2018;
4. con nota AOOGR/367783/A.080.050 del 18 luglio 2018, l’ufficio regionale competente ha comunicato all’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia e al comune di Castiglione d’Orcia il seguente esito della verifica:

- a) l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione delle seguenti funzioni:
    - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
    - 2) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
    - 3) servizi in materia di statistica;
    - 4) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, funzioni comunali in materia paesaggistica;
    - 5) sportello unico delle attività produttive;
  - b) il mancato esercizio della funzione edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore, poiché esercitata dai singoli comuni;
  - c) la conclusione anticipata della verifica, ai sensi del punto 3.6, lettere b) e c), dell'allegato A alla DGR 55/2018;
  - d) per la funzione edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore la seconda fase di verifica avrebbe avuto luogo mediante l'eventuale invio entro il 20 settembre 2018 da parte dell'unione di comuni di documentazione integrativa tale da dimostrare il superamento dei rilievi effettuati a conclusione della prima fase della verifica;
5. alla data del 20 settembre l'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia non ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa per la funzione di cui al punto 4, lettera b);
  6. la funzione edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore, per la quale è stato accertato il non effettivo esercizio non può essere presa in considerazione per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 12 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 724/2017;
  7. alla data del 1° ottobre 2018, risulta pertanto che l'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia esercita per tutti i comuni cinque funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011 verificate con esito positivo e una con esito negativo;
  8. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 5031 del 27/10/2014, è stato concesso all'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 34.248,61; l'unione non ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, per il contributo concesso nell'anno 2014, e pertanto non può essere concesso ulteriore contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della medesima legge regionale ai sensi del comma 7 dell'articolo medesimo;
  9. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
  10. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 24 ottobre 2017;
  11. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che:

- a) sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia;

- b) l'unione di comuni non possiede i requisiti per accedere al contributo dell'articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Valdichiana Senese, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 31 ottobre 2008 dai comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda;
2. a far data dal 12 dicembre 2015 il comune di Pienza ha aderito all'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
3. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 32 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
4. in data 14 giugno 2018 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r.68/2011, e con le modalità di cui alla DGR n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni, che ha riguardato:
  - a) le seguenti funzioni che avevano consentito nell'anno 2017 l'ammissione dell'unione ai contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 e quelle che, sulla base dello statuto pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 38 del 20 settembre 2017, supplemento n. 131, e dei relativi provvedimenti attuativi, erano esercitate alla data della verifica:
    - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda dal 31 dicembre 2008 e per il comune di Pienza dal 1° gennaio 2016;
    - 2) servizi in materia statistica per i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda dal 31 dicembre 2008 e per i comune di Pienza dal 1° gennaio 2016;
    - 3) sportello unico attività produttive (SUAP) per i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda dal 1° aprile 2009 e per i comune di Pienza dal 1° gennaio 2016;
    - 4) valutazione di impatto ambientale di competenza comunale, per i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda dal 31 dicembre 2008, e per i comune di Pienza dal 1° gennaio 2016; vincolo idrogeologico, per i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda dal 31 dicembre 2008, e per i comune di Pienza dal 1° gennaio 2016; procedimento amministrativo per il rilascio autorizzazione paesaggistica per tutti i comuni dal 1° ottobre 2017;
  - b) la funzione organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, la funzione organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, la funzione pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale sovracomunale, la funzione edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, la funzione polizia municipale e polizia amministrativa locale, per i comuni di San Casciano dei Bagni e Trequanda, in quanto detti comuni risultano potenzialmente beneficiari del contributo annuale ai piccoli comuni in situazione di disagio, ai sensi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011;
5. con nota AOOGR/362131/A.080.050 del 13 luglio 2018, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, e ai comuni di San Casciano dei Bagni e di Trequanda, il seguente esito della verifica:
  - a) l'effettivo esercizio delle funzioni:
    - 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

- 2) servizi in materia di statistica;
  - 3) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, funzioni comunali in materia paesaggistica;
  - 4) sportello unico delle attività produttive;
  - b) l'effettivo esercizio della funzione pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale per i comuni di San Casciano dei Bagni e di Trequanda, essendo risultate svolte le attività relative al piano strutturale intercomunale di cui all'articolo 23 della l.r. 65/2014;
  - c) il mancato esercizio della funzione organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, della funzione organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, della funzione edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuola dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore, e della funzione polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di San Casciano dei Bagni e di Trequanda;
  - d) la conclusione anticipata della verifica, ai sensi del punto 3.6, lettere b) e c), dell'allegato A alla DGR 55/2018;
  - e) per le funzioni organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, della funzione organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, della funzione edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuola dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore, polizia municipale e polizia amministrativa locale, la seconda fase di verifica avrebbe avuto luogo mediante l'eventuale invio entro il 20 settembre 2018 da parte dell'unione di comuni di documentazione integrativa tale da dimostrare il superamento dei rilievi effettuati a conclusione della prima fase della verifica;
6. l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, alla data del 20 settembre 2018, non ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa per le funzioni di cui al punto 5, lettera c);
  7. alla data del 1° ottobre 2018 risulta pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 38 del 19 settembre 2018, supplemento n. 157, la modifica statutaria dell'unione dalla quale risulta:
    - a) l'estensione della funzione "Piano strutturale intercomunale" a tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 10 settembre 2018;
    - b) la cessazione delle funzioni organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuola dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore, per le quali era stato comunicato l'esito negativo della verifica;
  8. alla data del 1° ottobre 2018, risulta pertanto che l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese esercita per tutti i comuni quattro funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, verificate con esito positivo e la funzione "Piano strutturale intercomunale" non oggetto di verifica per tutti i comuni, che deve ritenersi valida per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 12 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 724/2017;
  9. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 5782 del 5 dicembre 2012, è stato concesso all'Unione dei Comuni Valdichiana Senese il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 41.098,33; l'unione non ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, per il contributo concesso nell'anno 2012, e pertanto non può essere concesso ulteriore contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della medesima legge regionale ai sensi del comma 7 dell'articolo medesimo;
  10. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate

dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;

11. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 24 ottobre 2017;
12. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che:

- a) sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
- b) l'unione di comuni non possiede i requisiti per accedere al contributo dell'articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni della Val di Merse, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 31 ottobre 2008 dai comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille;
2. ai sensi e con le procedure previste dall'articolo 47 dello statuto dell'unione il comune di Radicondoli è receduto dall'unione a far data dal 9 maggio 2014;
3. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 31 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
4. in data 15 marzo 2018 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, e con le modalità di cui alla DGR n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni, che ha riguardato le seguenti funzioni che avevano consentito nell'anno 2017 l'ammissione dell'unione ai contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 e quelle che, sulla base dello statuto pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 30 del 30 luglio 2014, supplemento n. 90, e dei relativi provvedimenti attuativi, erano esercitate alla data della verifica:
  - 1) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 31 dicembre 2013;
  - 2) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 31 dicembre 2013;
  - 3) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 1° dicembre 2008;
  - 4) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 31 dicembre 2013;
  - 5) polizia municipale e polizia amministrativa locale, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 30 aprile 2009;
  - 6) servizi in materia statistica, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 1° dicembre 2008;
  - 7) sportello unico attività produttive (SUAP), per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 1° dicembre 2008;
  - 8) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 31 dicembre 2013;

5. con nota AOOGR/197080/A.080.050 del 10 aprile 2018, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni della Val di Merse, e ai comuni di Chiusdino e di Monticiano, il seguente esito della verifica:
  - a) l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione delle seguenti funzioni:
    - 1) servizi in materia di statistica;
    - 2) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
    - 3) sportello unico delle attività produttive;
  - b) il mancato esercizio delle seguenti funzioni:
    - 1) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale;
    - 2) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
    - 3) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
    - 4) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
    - 5) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
6. il 6 settembre 2018 si è svolta, la seconda fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato, che ha riguardato:
  - a) le funzioni per le quali nella prima fase della verifica era stato accertato il mancato esercizio:
    - 1) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale;
    - 2) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
    - 3) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
  - b) la funzione esercitata dall'unione per effetto della modifica statutaria come risultante dallo statuto pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 26 del 27 giugno 2018, supplemento n. 143, "Vincolo idrogeologico, in continuità con l'attività già avviata e svolta a decorrere dal 1° dicembre 2008, procedure di valutazione di impatto ambientale e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, dalla data del 9 giugno 2018";
  - c) non è stata svolta la verifica sulla funzione organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, in quanto prima della verifica sono state trasmesse da parte dell'unione gli atti deliberativi di tutti i comuni dell'unione con le quali prevedevano la cessazione di parte della funzione;
7. con nota n. 424948 del 10 settembre 2018, la struttura regionale competente ha comunicato che costituiva parte della seconda fase di verifica la possibilità per l'unione di trasmettere documentazione integrativa, anche successiva alla data della verifica in loco, entro il 20 settembre 2018, ai sensi del paragrafo 3.8, lettera b) dell'allegato A alla DGR 55/2018. L'unione non ha trasmesso documentazione integrativa relativa alle funzioni di cui al punto 6, lettere a) e

- b);
8. con nota AOOGR/449352/A.080.050 del 27 settembre 2018, come integrata con nota AOOGR/451534/A.080.050 del 28 settembre 2018, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni della Val di Merse il seguente esito della seconda fase della verifica:
- a) l'effettivo esercizio della funzione attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi in quanto il Settore Protezione civile regionale ha comunicato che il piano di protezione civile adottato della Giunta dell'unione di comuni n. 112 del 28 agosto 2018 è aggiornato alla DGR 395/2015, e che pertanto sono state superate le criticità rilevate durante la prima fase della verifica ;
  - b) il mancato svolgimento delle funzioni per le quali nella prima fase di verifica, vi era stato un esito negativo:
    - 1) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale;
    - 2) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
    - 3) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
  - c) il mancato svolgimento della funzione “procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica”, in quanto non è svolta per tutti i Comuni la parte della funzione relativa alle autorizzazioni in materia paesaggistica. In modo particolare, dalla verifica è stato accertato il mancato rilascio di autorizzazione paesaggistica per i comuni di Murlo e Chiusdino e il rilascio, delle stesse, per i Comuni di Sovicille e Monticiano; per quest'ultimo Comune, pertanto, la funzione deve considerarsi effettivamente svolta ai fini dell'articolo 82, l.r. 68/2011;
9. le funzioni gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio, gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale; pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore; organizzazione servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compreso trasporto pubblico locale; vincolo idrogeologico, procedure di valutazione di impatto ambientale e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio non possono essere prese in considerazione per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 12 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 724/2017;
10. alla data del 1° ottobre 2018, risulta pertanto che l'Unione dei Comuni della Val di Merse esercita per tutti i comuni quattro funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, verificate con esito positivo e cinque con esito negativo;
11. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 16573 del 3 novembre 2017 è stato concesso all'Unione dei Comuni della Val di Merse il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 30.346,69; l'unione ha trasmesso nei termini la relazione di cui

all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2017;

12. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
13. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 24 ottobre 2017;
14. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni della Val di Merse;

Considerato che, per l'unione di comuni denominata Unione di Comuni Montana Lunigiana, risultano i seguenti elementi:

1. l'unione è stata costituita mediante atto stipulato in data 11 novembre 2011 dai comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri;
2. l'unione è costituita tra comuni del medesimo ambito 21 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
3. in data 20 marzo 2018 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r.68/2011, e con le modalità di cui alla DGR n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni, che ha riguardato:
  - a) le seguenti funzioni che avevano consentito nell'anno 2017 l'ammissione dell'unione ai contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 e quelle che, sulla base dello statuto pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 40 del 4 ottobre 2017, supplemento n. 143, e dei relativi provvedimenti attuativi, erano esercitate alla data della verifica:
    - 1) pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art 23 LR 65/14, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 22 settembre 2017;
    - 2) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 1° gennaio 2013;
    - 3) servizi in materia di statistica, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 1° gennaio 2012;
    - 4) vincolo idrogeologico, funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dal 1° gennaio 2012; procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico dal 22 settembre 2017;
  - b) la funzione polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Casola in Lunigiana, Comano e Filattiera, e la funzione sportello unico delle attività produttive per i comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Mulazzo, Tresana e Zeri, in quanto detti comuni risultano potenzialmente beneficiari del contributo annuale ai piccoli comuni in situazione di disagio, ai sensi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011;
4. con nota AOOGR/205504/A.080.050 del 13 aprile 2018, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione di Comuni Lunigiana, e ai comuni di Bagnone, di Casola in Lunigiana, di Comano, di Filattiera, di Mulazzo, di Tresana, e di Zeri, il seguente esito della verifica:
  - a) l'effettivo esercizio delle funzioni per tutti i comuni facenti parte dell'unione di comuni:
    - 1) pianificazione strutturale intercomunale;
    - 2) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
    - 3) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai

- procedimenti in materia paesaggistica, per tutti i comuni facenti parte dell'unione di comuni;
- b) il mancato esercizio della funzione relativa ai servizi in materia statistica per i comuni di Aulla e Filattiera;
  - c) l'effettivo esercizio della funzione polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Casola in Lunigiana, Comano e Filattiera;
  - d) l'effettivo esercizio della funzione sportello unico delle attività produttive per i comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Mulazzo, Tresana e Zeri;
5. in data 30 agosto 2018 si è svolta, la seconda fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato, che ha riguardato la funzione relativa ai servizi in materia statistica per i comuni di Aulla e Filattiera;
  6. con nota AOOGR/421739/A.080.050 del 6 settembre 2018 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione di Comuni Lunigiana che a seguito della seconda fase della verifica è stato accertato l'esercizio effettivo della funzione relativa ai servizi in materia statistica per i comuni di Aulla e Filattiera;
  7. alla data del 1° ottobre 2018, risulta pertanto che l'Unione di Comuni Lunigiana esercita per tutti i comuni quattro funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, verificate con esito positivo;
  8. lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011; con decreto dirigenziale n. 16573 del 3 novembre 2017, è stato concesso dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 30.346,69; l'unione ha trasmesso la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2017;
  9. l'unione ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
  10. l'unione non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana;

Considerato che, secondo quanto disposto dal punto 2.5 dell'allegato A alla DGR 724/2017, per la concessione alle unioni di comuni del contributo dell'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011, connesso agli indicatori di efficienza delle unioni, le unioni di comuni erano tenute a trasmettere entro il 1° ottobre la seguente documentazione:

- a) tabella inerente la spesa di personale, ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011, secondo il modello allegato B alla DGR 724/2017;
- b) per le unioni che intendevano accedere al calcolo degli indicatori di efficienza di cui alle lettere b) (Incidenza del personale trasferito dai comuni all'unione di comuni) ed e) (Spesa media per il personale per abitante dell'ambito dell'unione di comuni) del punto 12.1 del sopracitato allegato A: certificazioni, sottoscritte dai responsabili del servizio finanziario di ciascun comune facente parte dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo, secondo il modello allegato D alla DGR 724/2017;
- c) per le unioni che intendevano accedere al calcolo degli indicatori di efficienza di cui alla lettere k) (Rigidità della spesa corrente) e m) (Incidenza intervento comunale sulle entrate correnti) del punto 12.1 del sopracitato allegato A: certificazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni riportante i dati risultanti dal rendiconto al bilancio approvato, secondo il modello allegato C alla DGR 724/2017;

Considerato, inoltre, che, secondo quanto disposto dal punto 2.5 dell'allegato A alla DGR 724/2017, la concessione dei contributi ha luogo sulla base dell'estratto dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio approvato relativo all'esercizio finanziario 2017, acquisiti direttamente dal certificato del rendiconto al bilancio trasmesso dalle unioni di comuni alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 68/2011;

Considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 577 del 02/07/2012, attuativa dell'articolo 9 della l.r. 68/2011, stabilisce che il termine entro il quale le unioni di comuni sono tenute a trasmettere il certificato del rendiconto al bilancio è lo stesso con il quale provvedono nei confronti dello Stato;

Considerato che il termine per la trasmissione del certificato del rendiconto al bilancio dell'esercizio 2017 è stabilito dall'articolo 161, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 al 31 maggio 2018;

Visti gli indicatori di efficienza individuati dal paragrafo 12 dell'allegato A alla DGR 724/2017;

Considerato che possono essere valutate per l'indicatore b) "incidenza personale trasferito dai comuni all'unione di comuni" le seguenti unioni di comuni, che presentano personale trasferito dai comuni all'unione negli anni 2016 e/o 2017 e che conseguono in uno degli anni la valutazione con valore almeno pari a 0,03:

- a) Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;
- b) Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia;
- c) Unione dei Comuni della Val di Bisenzio;

Visti i risultati istruttori e il calcolo dei singoli indicatori di efficienza, riportati nell'allegato E, nonché il quadro riepilogativo dei punteggi conseguiti dalle singole unioni di comuni, riportato nell'allegato F al presente decreto, parti integranti e sostanziali del presente decreto;

Considerato che, secondo quanto disposto dal paragrafo 13 dell'allegato A alla DGR 724/2017, per l'ammissibilità al contributo dell'articolo 90, comma 9, è necessario che l'unione di comuni consegua un punteggio minimo di tre punti, determinato dalla somma dei punteggi conseguiti sui singoli indicatori;

Considerato che tutte le unioni conseguono il punteggio minimo di tre punti e possono accedere ai contributi previsti dal comma 9;

Visto l'allegato F al presente decreto, nel quale è effettuato il riparto delle risorse tra le unioni di comuni ammesse a contributo, secondo quanto disposto dal paragrafo 14 dell'allegato A alla DGR 724/2017;

Visti, per la concessione del contributo di cui all'articolo 90, comma 14, della l.r. 68/2011:

- le intese sancite dalla Conferenza unificata in data 28 luglio 2005, repertorio 873, e 1° marzo 2006, repertorio 936, in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale;
- la deliberazione della Conferenza Unificata del 22 febbraio 2018, rep. 20/CU, con la quale sono state individuate per l'anno 2018 le Regioni destinatarie delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale;
- la deliberazione della Conferenza Unificata del 22 febbraio 2018, rep. 21/CU, con la quale è stata determinata la percentuale di risorse da riservare, per l'anno 2018, al Ministero dell'interno in base all'articolo 8, comma 2, lettera b), dell'intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale sancita con atto Rep. N.

936 del 1° marzo 2006;

Dato atto che con nota di accertamento n. 14611 del 2018 è stato assunto l'accertamento di entrata n. 2352 di euro 4.706.441,74 sul capitolo 22242/E del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 in relazione all'anno 2018 e che tali somme sono pervenute con quietanza di tesoreria n. 11028 del 25 giugno 2018 da parte del Ministero dell'Interno;

Considerato che l'articolo 90, comma 14, della l.r. 68/2011 prevede che le risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, sono concesse alle unioni di comuni in proporzione ai contributi complessivamente attribuiti ai sensi dei commi 5, 7 e 9 del medesimo articolo;

Considerato che, pertanto, con il presente decreto si assume l'impegno di euro 4.706.441,74 sul capitolo 11167 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 in relazione all'anno 2018 e se ne prevede l'erogazione nella medesima annualità;

Considerato che la Regione non è tenuta alla rendicontazione al Ministero dell'Interno delle risorse statali trasferite per il sostegno all'associazionismo;

Valutato che i contributi concessi con l'atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto afferiscono ad attività istituzionali per l'integrazione dell'esercizio di funzioni dei comuni, a norma dell'articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011 e che parte delle risorse concesse, a norma del comma 8 dell'articolo 90 della legge regionale medesima, sono destinate a favorire le iniziative delle unioni di comuni volte al mantenimento e alla diffusione di servizi di prossimità, per le quali pertanto sono gli enti locali medesimi, se ricorre il caso, a dover osservare le norme sugli aiuti di Stato/de minimis;

Visto il D.lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Vista la L.R. N. 1/2015 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili;

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con D.lgs n. 118/2011;

Vista la legge regionale n. 79 del 27/12/2017, con la quale si approva il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 08/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020";

#### DECRETA

1. Sono concessi alle unioni di comuni di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, i contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge regionale n. 68/2011, nella misura ivi prevista per ciascuna unione di comuni, in quanto ciascuna di esse ha, per le motivazioni riportate in premessa, i requisiti e le condizioni previsti dall'articolo medesimo.
2. E' impegnata la somma di euro 4.861.175,41 sul capitolo 11033 (Codice V livello 1.04.01.02.005) del bilancio gestionale 2018, che presenta la necessaria disponibilità, per la

concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge regionale n. 68 del 2011, relativi ai contributi alle unioni di comuni.

3. Sono concessi alle unioni di comuni di cui all'allegato B, parte integrante del presente decreto, i contributi di cui all'articolo 90, comma 14, della legge regionale n. 68/2011, nella misura ivi prevista per ciascuna unione di comuni.
4. E' impegnata la somma di euro 4.706.441,74 sul capitolo 11167 (Codice V livello 1.04.01.02.005) del bilancio gestionale 2018, che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 14, della legge regionale n. 68 del 2011, relativi ai contributi attinenti alle risorse trasferite dallo Stato alla Regione per le quali è stato assunto l'accertamento di entrata n. 2352 di euro 4.706.441,74 sul capitolo 22242/E del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 in relazione all'anno 2018;
5. E' liquidata la somma di euro 4.861.175,41 alle unioni di comuni di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, nella misura ivi prevista per ciascuna unione di comuni, imputando la spesa sull'impegno di cui al punto 2.
6. E' liquidata la somma di euro 4.706.441,74 alle unioni di comuni di cui all'allegato B, parte integrante del presente decreto, nella misura ivi prevista per ciascuna unione di comuni, imputando la spesa sull'impegno di cui al punto 4.
7. Nell'allegato C sono riportati i calcoli dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6 e 7, della l.r. 68/2011; nell'allegato D sono riportati i calcoli del contributo di cui all'articolo 90, comma 8, della medesima legge regionale; negli allegati E e F sono riportati i calcoli del contributo di cui all'articolo 90, comma 9; nell'allegato G sono riportati i calcoli del contributo di cui all'articolo 90, comma 14.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il Dirigente

*Allegati n. 7*

- A Contributi articolo 90, commi 5, 6, 7, 8 e 9  
947ffb6311bc26f117645335d80cb157e32f64fe8340439ac537121d97b0a501*
- B Contributo articolo 90, comma 14  
b00f09d1e250383d56673c4f7c8fca6ecfcab987854ca1b89c089174a413ce3f*
- C Calcolo contributi articolo 90, commi 5, 6 e 7  
61e8c42365443ddadbe2f4a0cbfbf5c4677ede31bda0ab0ce001c3eb99e22428*
- D Calcolo contributo articolo 90, comma 8  
621b89f4c14dc881a2dd480270cc45e9f5fb62851c00b7fa8c03228cd81bb1b5*
- E Calcoli indicatori di efficienza  
adba9cb31b8eff522eef1030f911b6b64d76d234b90ea9ec93b36a49d9a09218*
- F Contributo articolo 90, comma 9  
5fbf120893b2736ebf7f8b0012433384bb11ca7886fda55bba40f13438b911fa*
- G Calcolo contributo articolo 90, comma 14  
75a665c2d8ef31ed6b1b8ad12cb05a12198a21bf1c56ca638f9ec4611f368a51*

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
**Positivo**

**CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**Positivo**

**CERTIFICAZIONE**